

Legge regionale 29 ottobre 2002 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

Art. 28 ante bis

(Rideterminazione delle scadenze elettorali) (1)(2)

1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell'anno 2021, non oltre il 30 giugno 2021 in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.

1 bis. Le Assemblee dei Consorzi di bonifica sono convocate oltre il termine di cui al comma 1, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021, qualora le consultazioni medesime siano rinviate, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a una data successiva al 30 giugno 2021.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012

2 Articolo sostituito da art. 2, comma 19, L. R. 12/2018